

Secondo la Commissione, tali diritti di veto costituiscono restrizioni alla circolazione del capitale e alla libertà di stabilimento. Tali misure costituiscono un ostacolo all'investimento diretto nella PT, un ostacolo all'investimento di portafoglio e un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento.

Detti diritti speciali dello Stato costituiscono misure statali, atteso che le azioni privilegiate non discendono dalla regolare applicazione del diritto delle società.

Le dette *golden shares* non sono connesse con legittimi obiettivi di interesse generale e, segnatamente, con gli obiettivi dedotti dallo Stato portoghese, in particolare, la sicurezza e l'ordine pubblico, la manutenzione delle reti di distribuzione via cavo e in rame e la manutenzione degli esercizi all'ingrosso e al dettaglio nella PT, la concessione di servizio pubblico, il modello di regolazione del mercato delle telecomunicazioni e l'eventuale perturbazione nel mercato di capitali.

In ogni caso, lo Stato portoghese viola il principio di proporzionalità, atteso che le misure di cui è causa non sono adeguate per garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi medesimi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2008 — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

(Causa C-174/08)

(2008/C 171/37)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NCC Construction Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il concetto di «operazioni accessorie immobiliari» di cui all'art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva IVA (¹), debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano le attività di un'impresa di costruzione soggetta ad IVA, connesse con la successiva vendita di immobili costruiti dall'impresa per proprio conto, come attività completamente soggetta ad IVA finalizzata della successiva vendita.
- 2) Ai fini della soluzione della prima questione se sia rilevante in quale misura le attività di vendita isolatamente considerate implicano un uso di beni e servizi per i quali deve essere pagata l'IVA.

- 3) Se sia compatibile con il principio della neutralità dell'IVA la circostanza che un'impresa di costruzione, che ai sensi della normativa in vigore di uno Stato membro — fondata sugli artt. 5, n. 7 e 6, n. 3 della sesta direttiva IVA — è assoggettata ad IVA sulle sue cessioni interne in ragione della realizzazione di un immobile per proprio conto finalizzata della successiva vendita, abbia solo un diritto parziale di detrarre l'IVA per i costi comuni sostenuti nell'impresa, alla luce del fatto che la successiva vendita dell'immobile ai sensi della normativa IVA dello Stato membro è esente da IVA sulla base del combinato disposto dell'art. 28, n. 3, lett. b) e dell'allegato F, n. 16.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Causa C-180/08)

(2008/C 171/38)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessaloniki

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Questioni pregiudiziali

- 1) Nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro, avvalendosi di un titolo rientrante, in quanto tale, nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE, sia stato assunto da una persona giuridica di diritto pubblico e svolga una professione regolamentata nello Stato membro ospitante in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, progredendo nella carriera, sotto il profilo del grado e della retribuzione, in modo conforme al detto titolo, se le autorità competenti siano successivamente legittimate, ai sensi delle disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva in parola, interpretati alla luce degli artt. 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad escluderlo dall'esercizio dei suoi diritti professionali, a causa dell'impossibilità di riconoscere l'equivalenza accademica del titolo invocato ai fini